

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52 d.lgs.
196/2003 e ss.mm.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE
Depositata in Cancelleria oggi
Numero di raccolta generale 33136/2025
Roma, lì, 07/10/2025



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

Composta da

Angelo Costanzo	- Presidente -	Sent. n. sez.960/2025
Emilia Anna Giordano		UP – 10/09/2025
Benedetto Paternò Raddusa		R.G.N. 14198/2025
Fabrizio D’Arcangelo	- Relatore -	
Ombretta Di Giovine		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da



avverso la sentenza emessa in data 18 dicembre 2024 dalla Corte di appello di Palermo;

visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Fabrizio D’Arcangelo;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Piccirillo, che ha chiesto di rettificare o, comunque, di integrare la sentenza impugnata, indicando nell’Erario il beneficiario della condanna alla rifusione delle spese processuali correlate alla difesa della parte civile;
lette le conclusioni dell’avvocato [REDACTED], difensore dell’imputato, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
lette le conclusioni dell’avvocato [REDACTED], che, nell’interesse della parte civile [REDACTED], ha chiesto di dichiarare inammissibile o, comunque, di

Firmato Da: FABRIZIO D'ARCANDELO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6c779df5d6bddff - Firmato Da: ANGELO COSTANZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6384299dd4ea512b
Firmato Da: GIUSEPPINA ANTONIETTA CIRIMELE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 33d661fd7d765165



rigettare il ricorso e di condannare l'imputato alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio di giudizio in favore della parte civile.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza di condanna per il delitto di cui all'art. 570 cod. pen. emessa dal Tribunale di Sciacca in data 9 giugno 2023 nei confronti dell'imputato appellante [REDACTED] e lo ha condannato al pagamento delle spese del grado e a quelle sostenute nel grado dalla parte civile costituita, liquidate in complessivi euro 724,50, oltre IVA e CPA come per legge.

2. L'avvocato [REDACTED], difensore dell'imputato, ha proposto ricorso avverso tale sentenza e ne ha chiesto l'annullamento quanto alla condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile costituita.

Il difensore, proponendo un unico motivo di ricorso, ha censurato l'inosservanza dell'art. 110, comma 3, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, in quanto, quando, come nel caso di specie, sia l'imputato che la parte civile sono ammessi al patrocinio a spese dello Stato, l'imputato non può essere condannato al pagamento delle spese processuali nei confronti della parte civile costituita.

La condanna al pagamento delle spese processuali non può, infatti, essere disposta nei confronti della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, in quanto questa parte verrebbe a conseguire un indebito vantaggio, non avendo sostenuto alcuna spesa relativa allo svolgimento del processo.

La condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali sostenute per la difesa della parte civile ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato non può, peraltro, essere pronunciata neppure in favore dell'Erario, in quanto tale possibilità è espressamente limitata dall'art. 110, comma 3, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 al caso in cui l'imputato non è ammesso allo stesso beneficio.

Questa limitazione si giustifica con l'interesse dello Stato di evitare i costi di esazione del credito nei confronti di chi sia già risultato privo di adeguati redditi.

Il difensore rileva, dunque, che in tema di patrocinio a spese dello Stato, ove l'imputato e la parte civile siano entrambi ammessi al beneficio, l'imputato, in caso di condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile, non può essere condannato al pagamento delle spese processuali, in quanto queste restano queste a carico dell'Erario, come affermato da plurime sentenze della giurisprudenza di legittimità.

3. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 17 luglio 2025, il Procuratore generale, Raffaele Piccirillo, ha chiesto di rettificare o integrare la



sentenza impugnata, indicando nell'Erario il beneficiario della condanna alla rifusione delle spese processuali correlate alla difesa della parte civile.

In data 22 luglio il difensore dell'imputato ha depositato conclusioni scritte, insistendo per l'accoglimento del ricorso e, ha chiesto, in subordine, la rimessione della questione di diritto sollevata nel ricorso alle Sezioni unite.

Il difensore ha rilevato che la Corte di appello di Palermo ha condannato l'imputato a rifondere alla parte civile spese processuali che dalla stessa non sono state sostenute e che, dopo la proposizione del ricorso, la Quinta Sezione penale, con la sentenza n. 15144 del 16/04/2025, ha affermato principi di diritto analoghi a quelli esposti nel proprio atto di impugnazione.

Con memoria depositata in data 10 settembre 2025 l'avvocato [REDACTED], nell'interesse della parte civile [REDACTED], ha chiesto di dichiarare inammissibile o, comunque, di rigettare il ricorso e di condannare l'imputato alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio in favore della parte civile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere accolto, nei limiti che di seguito si precisano.

2. Il difensore, proponendo un unico motivo di ricorso, ha dedotto l'inosservanza dell'art. 110, comma 3, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, in quanto, quando, come nel caso di specie, sia l'imputato che la parte civile sono ammessi al patrocinio a spese dello Stato, l'imputato non può essere condannato al pagamento delle spese processuali nei confronti della parte civile costituita.

3. Il motivo è parzialmente fondato.

3.1. L'art. 541, comma 1, cod. proc. pen. sancisce il c.d. principio di soccombenza e prevede, in via generale, che «[C]on la sentenza che accoglie la domanda di restituzione o di risarcimento del danno, il giudice condanna l'imputato e il responsabile civile in solido al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, salvo che ritenga di disporre, per giusti motivi, la compensazione totale o parziale».

L'art. 110, comma 3, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) sancisce, tuttavia, che «[C]on la sentenza che accoglie la domanda di restituzione o di risarcimento del danno il magistrato, se condanna l'imputato non ammesso al beneficio al pagamento delle spese in favore della parte civile ammessa al beneficio, ne dispone il pagamento in favore dello Stato».

Questa disposizione regola una particolare ipotesi nella quale «lo Stato viene



ad essere al tempo stesso creditore dell'imputato (in luogo della parte civile) e debitore del difensore di quest'ultima» (Sez. U, n. 5464 del 26/09/2019, dep. 2020, De Falco, Rv. 277760 – 01).

Nel caso, infatti, in cui l'imputato non ammesso al beneficio al pagamento delle spese sia condannato al risarcimento del danno o alla restituzione in favore della parte civile ammessa al beneficio, il pagamento delle spese di questa parte deve essere disposto in favore dello Stato, per evitare che la parte civile ottenga due volte il rimborso delle spese processuali (una volta dallo Stato e un'altra dalla controparte).

3.2. Questa disposizione, peraltro, non chiarisce la disciplina che deve essere applicata dal giudice nel caso in cui l'imputato debba essere condannato alla rifusione delle spese processuali in favore della parte civile ed entrambe le parti siano state entrambe ammesse al patrocinio a spese dello Stato.

3.3. La statuizione della sentenza impugnata è, tuttavia, illegittima.

Ove, infatti, sia l'imputato che la parte civile siano entrambi ammessi al patrocinio a spese dello Stato, l'imputato non può essere condannato a rifondere le spese processuali in favore della parte civile.

L'applicazione del generale principio di soccombenza sancito dall'art. 541 cod. proc. pen., senza temperamenti, nel caso di specie, infatti, comporta la violazione del divieto di ingiustificato arricchimento, in quanto la parte civile, che, per effetto dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, non ha sostenuto alcuna spesa processuale e non è destinata a sostenere l'onere del pagamento del compenso al proprio avvocato, viene a conseguire un vantaggio indebito.

La sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata nella parte in cui dispone che l'imputato debba rifondere le spese processuali sostenute nel grado dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

3.4. Nella giurisprudenza di legittimità sono, peraltro, emersi due orientamenti opposti in ordine al provvedimento che il giudice deve adottare in caso di soccombenza dell'imputato in favore della parte civile, quando entrambe le parti siano ammesse al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.

3.5. Secondo il primo orientamento, la previsione dell'art. 110, comma 3, d.P.R. n. 115 del 2002 si giustifica, in quanto, in tale ipotesi la parte civile non ha sostenuto alcuna spesa per far valere in giudizio il proprio diritto alle restituzioni e al risarcimento del danno, avendo provveduto lo Stato a sostenerne il relativo onere.

La previsione di cui all'art. 110, comma 3, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 è, tuttavia, eccezionale e insuscettiva di applicazione analogica; da questa disposizione (e, in particolare, dall'espresso riferimento a «l'imputato non ammesso al beneficio al pagamento delle spese») si desume *a contrario* che, ove anche l'imputato sia ammesso a tale beneficio, non può essere disposta la sua



condanna in favore dello Stato.

Secondo le sentenze che aderiscono a questo orientamento, dunque, ove l'imputato e la parte civile siano entrambi ammessi al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, l'imputato, in caso di condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile, non può essere condannato al pagamento delle spese processuali, che restano a carico dell'Erario (Sez. 5, n. 33103 del 22/09/2020, C., Rv. 279839 – 01; cfr., anche tra le pronunce non massimate: Sez. 5, n. 37113 del 30/09/2022, A.; Sez. 5, n. 5981 del 13/02/2023, G.; Sez. 5, n. 24626 del 24/06/2022, A.; Sez. 6, n. 31224 del 09/08/2021, P.).

Queste sentenze precisano che il difensore della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato potrà ottenere la liquidazione dei propri compensi, rivolgendo istanza al giudice competente ai sensi dell'art. 83, comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002.

La deroga dell'applicazione del principio di soccombenza non sarebbe, peraltro, irragionevole, ben potendo trovare giustificazione razionale nell'interesse dello Stato di evitare i costi di esazione del credito nei confronti di chi già risulta privo di adeguati redditi.

Questo orientamento è stato recentemente ribadito dalla sentenza n. 15144 del 6 marzo 2025, R., non massimata, della Quinta sezione penale, richiamata dal ricorrente.

Secondo questa sentenza, l'art. 110, comma 3, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 limita espressamente la possibilità di condannare l'imputato al pagamento delle spese in favore della parte civile ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato all'ipotesi nella quale l'imputato non sia stato parimenti ammesso a detto beneficio.

La previsione dell'art. 110, comma 3, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, infatti, prevale sulla disciplina generale enunciata dell'art. 541 cod. proc. pen., in quanto *lex posterior* e *lex specialis*.

3.6. Secondo un diverso orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'ammissione dell'imputato al patrocinio a spese dello Stato non comporta che siano a carico dell'Erario le spese processuali sostenute dalla parte civile alla cui rifusione l'imputato stesso sia stato condannato (Sez. 2, n. 18187 del 04/03/2025, Natalizio, Rv. 288033 – 01; Sez. F, n. 48907 del 30/08/2016, C., Rv. 268211 – 01; Sez. 4, n. 25854 del 27/02/2019, Cipollaro, Rv. 276457 – 01; Sez. 5, n. 32871 del 17/07/2008, Cutrone, Rv. 242026 – 01; cfr. anche: Sez. 6, n. 20555 del 09/04/2024, M.).

Queste sentenze rilevano che l'Erario può anticipare onorari e spese al solo avvocato difensore del soggetto ammesso al beneficio, sicché lo stesso non può essere chiamato a sostenere, in luogo dell'imputato, spese che sono conseguenza della sua soccombenza (Sez. F, n. 48907 del 30/08/2016, C., Rv. 268211 – 01).



Secondo quanto sancito dall'art. 74 d.P.R. n. 115 del 2002, lo Stato è infatti tenuto a sostenere solo le spese che sono necessarie alla difesa dell'imputato (o dell'altra parte ammessa al beneficio), giacché si sostituisce a costoro, attesa la loro condizione di soggetti non abbienti, al fine di garantire loro il diritto inviolabile alla difesa, ai sensi dell'art. 24, secondo e terzo comma, Cost., con la conseguenza che l'obbligo dello Stato non si estende alla tutela di diritti ulteriori rispetto a quelli che sono appunto connessi alla difesa dell'imputato (Sez. 2, n. 18187 del 04/03/2025, Natalizio, Rv. 288033 - 01).

L'espressione «l'onorario e le spese agli avvocati» di cui all'art. 107 d.P.R. n. 115 del 2002, infatti, non contempla altri avvocati che quelli officiati dalla difesa del soggetto ammesso al beneficio (Sez. 5, n. 32871 del 17/07/2008, Cutrone, Rv. 242026 - 01).

La previsione di cui all'art. 110, comma 3, d.P.R. n. 115 del 2002, dunque, non assume un carattere di eccezionalità, ma disciplina piuttosto modalità di pagamento applicabili anche a casi analoghi a quello espressamente contemplato, quale quello dell'ammissione al gratuito patrocinio sia dell'imputato che della parte civile, che, pertanto, deve trovare applicazione anche in questo caso (Sez. 3, n. 33630 del 31/05/2022, S., Rv. 283521 - 02).

Secondo le sentenze che propugnano questo orientamento, dunque, in tema di patrocinio a spese dello Stato, l'imputato ammesso al beneficio, nel caso di condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile ad esso del pari ammessa, deve essere altresì condannato alla rifusione, in favore dell'Erario, delle spese processuali da quest'ultima sostenute, non potendo le stesse restare a carico dello Stato (Sez. 2, n. 18187 del 04/03/2025, Natalizio, Rv. 288033 - 01 ; Sez. 3, n. 33630 del 31/05/2022, S., Rv. 283521 - 02).

L'ammissione al gratuito patrocinio non esclude, infatti, in via generale, la disponibilità di redditi, ancorché ridotti, con cui poter fronteggiare, anche con varie modalità, spese diverse da quelle direttamente correlate alla difesa (in questo senso: Sez. 3, n. 33630 del 31/05/2022, S., Rv. 283521 - 02).

3.7. Il Collegio ritiene di aderire al secondo e maggioritario orientamento.

L'art. 110 del d.P.R. n. 115 del 2002 costituisce la mera riproposizione, nella logica del testo unico, del previgente art. 14, commi da 1 a 3, della legge 30 luglio 1990, n. 217/1990, come modificata dalla legge 27 settembre 2001, n. 134.

Questa disposizione, intitolata, come nella formulazione previgente, «Pagamento in favore dello stato», in tutti i suoi commi stabilisce che se una parte (querelante, parte civile, imputato) è risultata soccombente rispetto ad altra ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, la condanna al pagamento delle spese va pronunciata in favore dello Stato, in quanto quella parte non ha sostenuto e non sosterrà alcun onere processuale.

Questa *ratio* di sistema fonda l'applicabilità in via analogica dell'art. 110,



comma 3, d.P.R. n. 115 del 2002 anche nel caso di specie, non espressamente disciplinato dal legislatore.

L'ammissione al gratuito patrocinio, dunque, non esclude di per sé l'applicazione del principio della soccombenza di cui all'art. 541 cod. proc. pen., ma impone solo che, in caso di soccombenza dell'imputato rispetto alla parte civile, ove entrambi siano ammessi al patrocinio a spese dello Stato, il pagamento delle spese dovute alla parte civile sia effettuato in favore dell'Erario.

L'ammissione dell'imputato al patrocinio a spese dello Stato, del resto, non lo esonera definitivamente dal pagamento delle spese processuali (e non deroga alla responsabilità patrimoniale sancita dall'art. 2740 cod. civ.), in quanto l'art. 111 del d.P.R. n. 115 del 2002 prevede il recupero nei confronti dell'imputato delle spese di cui all'art. 107, in caso di revoca dell'ammissione al patrocinio, ai sensi dell'art. 112, comma 1, lettera d), e comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002.

La condanna dell'imputato, pur ammesso al patrocinio a spese dello Stato, a pagare in favore dello Stato le spese processuali dovute alla parte civile (e alla stessa erogate dall'Erario) costituisce, dunque, un titolo esecutivo azionabile qualora il patrocinio a spese dello Stato sia revocato, in quanto *ab origine* difettavano le condizioni per l'ammissione o siano sopravvenute modifiche delle condizioni reddituali rilevanti, o, anche dopo la definizione del processo, le condizioni di indigenza dell'imputato siano superate.

4. Alla stregua di tali rilievi, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al pagamento delle spese in favore della parte civile, che deve essere disposto in favore dello Stato.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al pagamento delle spese in favore della parte civile e ne dispone il pagamento in favore dell'Erario.

Così deciso in Roma, il 10 settembre 2025.

Il Consigliere estensore
Fabrizio D'Arcangelo

Il Presidente
Angelo Costanzo

Dispone, a norma dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che sia apposta, a cura della cancelleria, sull'originale del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.

Il Presidente



